



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Bonaretti	Presidente
Rossella Milone	Consigliere
Cristina Ravera	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **n. 1197/2024 R.G.** promossa

da

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*) - in persona dell'amministratore unico, *Parte_2* - rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gian Paolo Coppola e Claudia Bosco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via della Moscova n. 18, giusta procura alle liti in atti;

IMPUGNANTE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2* e P. IVA *P.IVA_3*) - in persona dell'amministratore unico, *Controparte_2* - rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Gattai, Filippo Rossi, Roberto Longhi e Federico Riccio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Via Principe Amedeo n. 5

IMPUGNATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per *Parte_1*

*"Voglia la Corte d'Appello, a parziale riforma del lodo arbitrale pronunciato dal Tribunale Arbitrale composto da *Parte_3*, Eva Maschietto e *Parte_4* il 12-14 dicembre 2023, depositato il 15 dicembre 2023 Prot. N. A-4222-38, notificato il 17 gennaio 2024, così giudicare:*

in via principale

*-dichiarare la nullità del punto 4 del dispositivo del lodo arbitrale pronunciato dal Tribunale Arbitrale composto da *Parte_3*, Eva Maschietto e *Parte_4* il 12-14 dicembre 2023, depositato il 15 dicembre 2023 Prot. N. A-4222-38, notificato il 17 gennaio 2024;*

*-per l'effetto, rigettare le domande di *CP_1* sul punto e condannare *CP_1* alla restituzione dell'importo di € 1.911.145,77, oltre interessi, di cui all'atto di precezzo fondato sul punto 4 del dispositivo del Lodo Arbitrale (somma ex art. 614 bis cod. proc. civ.) versato medio tempore da *Parte_1**

*-in ogni caso
con condanna alle spese del presente procedimento di impugnazione”.*

Per *Controparte_1*

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, anche costitutiva, sia di rito sia di merito, così giudicare:

*-nel merito, in via principale, rigettare, per le ragioni esposte in atti, l'impugnazione proposta da *Parte_1* avverso il capo n. 4 del *CP_3* in ragione della manifesta inammissibilità e/o infondatezza dei motivi articolati da parte impugnante;*

*-nel merito, in subordine, nel non creduto avvio della fase rescissoria del presente giudizio di impugnazione, accogliere le seguenti conclusioni: “con riferimento alla violazione - accertata dal Lodo Arbitrale e non oggetto di impugnazione - da parte di *Parte_1* dell'obbligo di concedere a *Controparte_1* il peggio ai sensi dell'Articolo 7.1 dello SPA, condannare 777 *Parte_1* all'esatto adempimento dell'obbligazione di facere di cui all'art. 7.1 dello SPA (sia in proprio, sia come promessa del fatto del terzo), nonché condannare [...]”*

**Parte_1* al pagamento in favore di *CP_1* di una somma ex art. 614-bis c.p.c. pari a Euro 50.000 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento”.*

-in ogni caso, con il favore di spese e competenze del giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. *Controparte_1* società del Gruppo Preziosi, deteneva il 98,89% del capitale sociale della società calcistica Genoa Cricket and Football Club S.p.A. (di seguito, anche *Parte_1* ”).

Nell'agosto 2021, *Controparte_1* per il tramite di *Controparte_4* - altra società del Gruppo Preziosi - erogava un finanziamento “ponte” in favore di *Parte_1* per l'importo di Euro 4.000.000,00 (“Shareholder Loan”), sul presupposto che lo stesso sarebbe stato rimborsato entro il 31.12.2021.

In seguito, in data 22.9.2021, *Parte_5* – società di investimento statunitense – e *Controparte_1* sottoscrivevano il “Sale and Purchase Agreement” (di seguito, anche “SPA”), con il quale *Parte_5* si impegnava ad acquistare per sé o per persona da nominare le azioni detenute da *Controparte_1* in *Pt_1* CFC (di seguito, anche “azioni *CP_1* ”).

In data 8.11.2021, *Parte_5* designava *Parte_1* (di seguito, anche *Parte_1*) quale acquirente delle azioni *CP_1* e *Parte_1* accettava tale designazione in data 10.11.2021.

In data 15.11.2021 (c.d. *closing date*) si perfezionava la vendita delle azioni *CP_1* in favore di *Parte_1*. La cessione delle azioni avveniva attraverso girata dei relativi certificati azionari, per un prezzo complessivo così composto:

-un prezzo fisso simbolico, pari a Euro 1,00 (corrisposto alla *closing date*);

-un prezzo variabile da quantificare in ragione di quattro “*Earn-Out*”, da maturarsi sino a 5 anni dalla data del *closing*, relativi a operazioni di c.d. “calciomercato” riguardanti taluni calciatori iscritti nella “rosa” del *Pt_1* alla data del 22.9.2021, indicati negli allegati dello SPA (primo e quarto “*Earn-Out*”), all’acquisizione da parte del *Pt_1* di taluni diritti (di proprietà o utilizzo) in relazione allo stadio del Comune di Genova,

Persona_1 (secondo “*Earn-Out*”), al corrispettivo che il *Pt_1* avrebbe incassato da qualsiasi operazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società nel campo dei media da parte della Lega Italiana Serie A, alla quale venga assegnato il diritto di negoziare collettivamente i diritti di trasmissione audiovisivi delle competizioni sportive (o qualsiasi altra operazione avente i medesimi effetti; terzo “*Earn-Out*”).

Il “*Sale and Purchase Agreement*” SPA veniva successivamente modificato con tre *addenda*: segnatamente, il “*First Addendum Agreement*” del 14.10.2021, il “*Second Addendum Agreement*” del 27.12.2021 e il “*Third Addendum Agreement*” del 4.1.2022. In particolare, con il secondo *addendum* veniva riprogrammato il rimborso dello “*Shareholder Loan*” in due *tranches*: la prima, di Euro 2.700.000,00 entro il 30.12.2021 e la seconda, di Euro 1.300.000,00 entro il 15.1.2022.

2. In data 24.2.2022, *Parte_1* instaurava il procedimento arbitrale, in virtù della clausola compromissoria di cui all’art. 18.2 dello SPA (per il testo della clausola, vedi *infra*), lamentando la violazione, da parte di *Controparte_1* degli artt. 12(a) e 17.1 dell’accordo, nonché la falsità e l’inesattezza di talune dichiarazioni e garanzie fornite dalla medesima *CP_1* nello SPA. Chiedeva, per l’effetto, la condanna di *CP_1* [...] al risarcimento del danno e al pagamento dell’indennizzo dovuto ai sensi dello SPA.

3. *Controparte_1* si costituiva nel procedimento arbitrale, contestando quanto *ex adverso* dedotto, eccependo, in via riconvenzionale, plurimi inadempimenti di [...] *Pt_1* agli obblighi assunti con lo SPA e formulando, a sua volta, domande di condanna della controparte.

In particolare, ai fini che qui rilevano, la società eccepiva la violazione, da parte di [...] *Pt_1* degli obblighi di cui all’art. 7.1 dello SPA, in base al quale quest’ultima avrebbe dovuto, in primo luogo, “*procurare*”, nel minor tempo possibile e comunque entro il 30.4.2022, la trasformazione del *Parte_1* in una società a responsabilità limitata e la successiva fusione per incorporazione in *Parte_1* e, in secondo luogo, provvedere alla costituzione di un pegno di primo grado in favore di *CP_1* [...] sull’intero capitale di *Parte_1*.

Pertanto, *Controparte_1* chiedeva, previe le declaratorie del caso, la condanna della controparte all’esatto adempimento, sia in proprio, sia come promessa del fatto del terzo, dell’obbligazione di *facere* avente ad oggetto la costituzione del pegno in favore di *CP_1* sull’intero capitale di *Parte_1* nonché al pagamento di una somma *ex art. 614-bis c.p.c.* pari a Euro 50.000,00 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del lodo.

4. Il Tribunale Arbitrale, con lodo del 12-14 dicembre 2023, depositato il 15.12.2023 e dichiarato esecutivo il 9.7.2024, accertati i reciproci inadempimenti delle parti, pronunciava plurime statuzioni di condanna a carico delle due parti, compensando integralmente le spese di lite.

In particolare, ai fini che qui rilevano, pronunciandosi sulla domanda riconvenzionale di *CP_1* il Tribunale Arbitrale accertava e dichiarava l'inadempimento di [...] *Pt_1* in proprio all'obbligo, ex art. 7.1 dello SPA, di costituire un pegno di primo grado sull'intero capitale sociale e condannava tale società “*all'esatto adempimento, nonché al pagamento di una somma ex art. 614-bis c.p.c., pari a euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente lodo, a decorrere dal 91° giorno dalla notifica dello stesso*” (cfr. punto 4 del dispositivo, p. 78 lodo).

Le ragioni poste alla base di tale *decisum* possono essere riassunte come di seguito.

La domanda di adempimento di *Parte_1* all'obbligo di provocare la trasformazione del *Parte_1* e la successiva fusione con la società attrice non rientrava nella cognizione del Collegio Arbitrale, in quanto l'art. 7.1 dello SPA “*ricollega[va] l'obbligo subordinato di costituire il pegno all'ipotesi in cui la trasformazione/fusione non [venisse] compiuta entro il 30 aprile 2022 «per qualunque ragione»: formula – da un lato – sufficientemente ampia da ricoprendere anche l'inadempimento volontario di *Parte_1* e – dall'altro, e conseguentemente – indicativa della volontà delle parti di ricollegare la conversione dell'obbligazione alla mera circostanza del decorso del termine indicato nello SPA; con la conseguenza che, essendo ormai spirato detto termine, la cognizione del Collegio deve limitarsi alla verifica dell'inadempimento dell'obbligo di costituzione del pegno*” (lodo, p. 51);

Con precipuo riguardo all'inadempimento di *Parte_1* all'obbligo di costituzione del pegno, il Tribunale Arbitrale rilevava, da un lato, che *Parte_1* non aveva contestato l'inoservanza degli obblighi previsti dall'art. 7.1 dello SPA e, dall'altro lato, che le argomentazioni addotte da *Parte_1* per contestare il fondamento della domanda avversaria erano prive di fondamento.

In particolare, la difesa di *Parte_1* aveva sostenuto che la previsione degli obblighi di cui all'art. 7.1 dello SPA avesse la finalità di garantire il pagamento del prezzo variabile (commisurato, come visto, al maturare di determinati “*Earn-Out*”) da parte di *Parte_1* con la conseguenza che *Controparte_1* non avrebbe avuto alcuna ragione di dolersi della mancata realizzazione delle operazioni di trasformazione e fusione sino al loro maturare o all'eventuale inadempienza della società attrice.

Tale argomentazione, ad avviso degli Arbitri, non era sostenibile, mancando, nell'accordo, una previsione sul punto “*(a fronte di un complessivo impianto contrattuale che conosce, invece, molteplici previsioni di obblighi variamente condizionati), l'accertamento non può che appuntarsi sul dato oggettivo della mancata realizzazione delle operazioni stesse; mancata realizzazione che [...] *Parte_1* non solo non contesta, ma afferma espressamente essere volontaria («a fronte dei gravissimi inadempimenti di *CP_1* in relazione alle Dichiarazioni e Garanzie*

(all'epoca erano già stati inviati l'Primo e il Secondo CP_5 , docc. C-68 e C-69), [...] Pt_1 ha deciso di sospendere la realizzazione dell'operazione inizialmente prevista»: pag. 20, Memoria finale Parte_1 ” (lodo, p. 52).

Anche l'affermazione di Parte_1 secondo cui l'obbligazione di costituzione del pegno non avrebbe potuto essere adempiuta, né dalla medesima società attrice, né da Parte_5 - società capogruppo che indirettamente controllava Parte_1 - ad avviso del Tribunale Arbitrale era apodittica, in quanto la costituzione di un pegno sul proprio capitale rientrava nella sfera di dominio esclusivo di Parte_1 A fronte di quanto sopra, l'inadempimento della società attrice non poteva ritenersi giustificato e, di conseguenza, la domanda riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento e di condanna all'esatto adempimento, con riferimento all'obbligo di costituzione del pegno sul capitale sociale, era pienamente fondata e meritevole di accoglimento.

Infine, secondo il Collegio Arbitrale, era meritevole di accoglimento la domanda di astreinte, rientrando l'adempimento nella sfera di dominio esclusivo della società attrice. In particolare, la decorrenza del relativo obbligo veniva fissata dagli arbitri al novantesimo giorno dalla notifica del lodo e l'importo dovuto era quantificato in Euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo.

5. Parte_1 ha proposto impugnazione, ai sensi dell'art. 828 c.p.c., sulla base dei seguenti motivi:

- I) Nullità del capo n. 4 del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1 n. 4, c.p.c.;
- II) Nullità del capo n. 4 del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3 c.p.c., per la violazione di principi di ordine pubblico.

L'impugnante ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità parziale del lodo, limitatamente al quarto punto del dispositivo, relativo all'accertamento dell'inadempimento da parte di CP_6 in proprio, dell'obbligo, ai sensi dell'art. 7.1 dello SPA, di costituire un pegno di primo grado sull'intero capitale e alla condanna all'esatto adempimento e al pagamento di somma ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo, con conseguente rigetto delle domande formulate da CP_1 sul punto.

6. Si è costituita Controparte_1 contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in quanto inammissibile e, comunque, infondata nel merito; in subordine, in caso di accoglimento dell'impugnazione, la resistente ha chiesto la condanna della controparte all'esatto adempimento dell'obbligazione di *facere* di cui all'art. 7.1 dello SPA - sia in proprio sia come promessa del fatto del terzo - nonché al pagamento, in proprio favore, di una somma ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. pari a Euro 50.000,00 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia), per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

7. Con ordinanza pronunciata in data 4.12.2024, la Corte, in accoglimento dell'istanza di sospensione *ex art.* 830, comma 4 c.p.c., ha sospeso l'efficacia esecutiva del quarto punto del dispositivo del lodo e ha fissato udienza, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., al

14.5.2025, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.

L'udienza del 14.5.2025 – e i relativi termini – è stata differita al 22.10.2025 e, a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, deve osservarsi, in primo luogo, che l'impugnazione per nullità del lodo è un giudizio a critica limitata, ammissibile solo in presenza di specifici motivi, corrispondenti a vizi riconducibili agli “*errores in procedendo*”, elencati all'art. 829 primo comma c.p.c. o alla violazione delle regole di diritto, nei ristretti limiti consentiti dall'art. 829 c.p.c. Essa non dà luogo a un giudizio di appello che autorizzi, in ogni caso, il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri (cfr. Cass. Civ., 27321/2020; Cass. 23675/2013), ma consente esclusivamente, il cosiddetto “*iudicium rescindens*”, consistente nell'accertamento della sussistenza di una delle nullità previste dall'art. 829 c.p.c., ossia degli “*errores in procedendo*” o “*in judicando*”, specificamente denunciati con i motivi di impugnazione (Cass. Civ., n. 1463/2021; Cass. Civ., n. 2880/2010; Cass. Civ., n. 12199/2012, Cass. Civ., n. 9387/2018).

Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame del merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo “*iudicium rescissorium*” (cfr. *ex plurimis*, Cass. Civ., n. 11091/2004; Cass. Civ., n. 5857/2000).

I motivi di impugnazione devono essere quindi esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.

In secondo luogo, occorre ricordare che, con la riforma di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 40/2006, l'art. 829 c.p.c. prevede - rovesciando la regola precedente che consentiva sempre l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, tranne le ipotesi in cui le parti avessero autorizzato decisioni secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile - che “*l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge*”, con la precisazione che “*è ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico*”.

Tale disposizione, come innovata, sottende la scelta di accrescere la stabilità del lodo, con la riduzione dell'ambito di operatività dell'impugnazione per violazione di norme sostanziali, ora consentita soltanto se espressamente prevista dalla legge o dalle parti nella convenzione di arbitrato, pur essendo, in ogni caso, possibile l'impugnazione se il lodo contrasti con i principi di ordine pubblico; in caso contrario, l'impugnazione del lodo è inammissibile. (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3.4.2024, n. 8718).

Nel caso in esame, la clausola compromissoria, prevista all'art. 18.2 dello SPA, è del seguente tenore:

“Any dispute arising out of or related to this Agreement shall be finally settled by arbitration under the Rules of the Milan Chamber of Arbitration, by three arbitrators appointed in accordance with such Rules. The arbitration shall take place in Milan. The arbitration shall be in accordance with the rules of the Italian code of civil procedure (“rituale”) and in accordance with the Italian law (“di diritto””).

“Tutte le controversie sorte o relative a questo accordo verranno risolte in via definitiva mediante arbitrato, secondo le regole della Camera Arbitrale di Milano, da tre arbitri nominati in conformità con tali regole. L’arbitrato avrà luogo a Milano. L’arbitrato si svolgerà secondo le regole del codice di procedura civile italiano (“rituale”) e in conformità al diritto italiano (“di diritto””).

Non risulta, dunque, espressamente prevista la possibilità di impugnare il lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.

2. Fatte queste premesse e chiarito il perimetro entro cui può svolgersi il presente giudizio di impugnazione del lodo, con il **primo motivo** di impugnazione, [...]

Pt_1 si duole della nullità del lodo, ai sensi dell’art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c., per essere lo stesso stato pronunciato al di fuori dei limiti della convenzione di arbitrato, ferma la previsione di cui all’art. 817, comma 4, c.p.c. o comunque per avere il Collegio Arbitrale deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui lo stesso non poteva essere deciso.

In particolare, secondo la prospettazione dell’impugnante, dagli atti del procedimento arbitrale si evinceva chiaramente che:

- *CP_1* aveva originariamente chiesto al Tribunale Arbitrale di accertare e dichiarare che *Parte_1* era inadempiente alle obbligazioni assunte ai sensi dell’art. 7.1 dello SPA, che *Parte_5* era solidalmente responsabile ai sensi dell’art. 1.4(b) dello SPA e di condannare le controparti - *Parte_1* e *Parte_5* - in via solidale, al risarcimento dei danni sofferti da *CP_1* per l’inadempimento degli obblighi di procedere alla trasformazione e alla fusione e di ordinare alle controparti “*di far sì che*” venisse concesso un pegno di primo grado sull’intero capitale sociale dell’Acquirente;

- con la quarta memoria autorizzata, *Controparte_1* aveva ribadito la domanda di accertamento “*della violazione delle previsioni di cui all’art. 7.1 dello SPA e segnatamente degli obblighi assunti in proprio, sia della promessa del terzo, ai sensi dell’art. 1381 cod. civ.*”, ma aveva tuttavia rinunciato alla domanda relativa alla costituzione del pegno, limitandosi a chiedere che *Parte_1* si attivasse per realizzare le operazioni di trasformazione e fusione del *Parte_1*.

Pertanto, ad avviso dell’impugnante, il Collegio Arbitrale si era pronunciato su una questione che le parti non avevano devoluto alla sua cognizione, così incorrendo in un’ipotesi di ultrapetizione.

L’impugnante precisava che *CP_1* aveva inizialmente chiesto la condanna di [...] *Pt_1* e di 600 Partners a far sì che, ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., fosse costituito un pegno di primo grado sul capitale sociale di *Parte_1* - ossia ad attivarsi presso il terzo affinché compisse il fatto promesso -, ma non aveva chiesto la condanna di 777

Pt_1 in proprio, a costituire un pegno sul proprio capitale sociale, consapevole della infondatezza giuridica di una domanda del genere, atteso che il pegno può essere concesso solo dal proprietario titolare della quota e, nel caso di specie, l'unico soggetto che ne avrebbe potuto disporre era *Controparte_7* titolare dell'intero capitale sociale di *Parte_1*

Infine, anche a volere ritenere che *CP_1* avesse chiesto la condanna di [...] *Pt_1* in proprio alla costituzione del pegno sul proprio capitale sociale, l'impugnante ribadiva che tale domanda era stata successivamente rinunciata.

CP_1 ha resistito al motivo di impugnazione, deducendo che, ai sensi dello SPA, l'obbligazione di assicurare la costituzione del pegno a favore di *CP_1* grava sia su *Parte_5* sia su *Parte_1* non specificando il predetto accordo quali siano le prestazioni in concreto gravanti su ciascuna delle parti.

Ha evidenziato che, in sede di precisazione delle conclusioni nel procedimento arbitrale, con riferimento “*alla violazione da parte di Parte_1 degli obblighi di concludere la Trasformazione e la Fusione e, in ogni caso di concedere, a CP_1 il Pegno (Articolo 7.1 dello SPA)*”, aveva formulato espressa “*riserva di formulare domanda di risarcimento e di indennizzo in separato procedimento*” e aveva espressamente chiesto al Tribunale Arbitrale di “*accertare e dichiarare che [...] Pt_1 ha violato i propri obblighi di cui all'art. 7.1 dello SPA e, per l'effetto condannare Parte_1 all'esatto adempimento dell'obbligazione di fare contenuta all'art. 7.1 dello SPA (sia in proprio, sia come promessa del fatto del terzo)*” (cfr. foglio di precisazione congiunto delle conclusioni, pag. 8).

Secondo l'impugnata, il Tribunale Arbitrale aveva correttamente statuito su tale domanda, accertando e dichiarando l'inadempimento, da parte di [...]

Parte_1 in proprio, dell'obbligo, ex art. 7.1 dello SPA, e, per l'effetto condannando la stessa all'esatto adempimento (cfr. lodo, capo 4, pag. 78; doc. F).

Con precipuo riguardo al profilo della rinuncia alla domanda, *CP_1* ha rilevato che, nella memoria conclusionale del 8.9.2023, *Parte_1* aveva specificatamente dedotto sulla domanda della controparte *CP_1* di costituzione del pegno, così mostrando di essere consapevole che la domanda di costituzione del pegno costituiva oggetto delle pretese di *CP_1* e, in ogni caso, nulla aveva dedotto in ordine alla rinuncia, da parte di *CP_1* a tale domanda, né aveva eccepito nel corso del procedimento arbitrale l'inammissibilità di tale domanda, in tesi di controparte rinunciata con la Quarta Memoria Autorizzata.

In sintesi, secondo *CP_1* non vi era stata alcuna rinuncia alla domanda relativa all'impegno di *Parte_1* di costituire il pegno sulle quote, atteso che, con la quarta memoria del 24.4.2023, *CP_1* aveva chiesto la condanna di *Parte_1* “*ad adempiere alle previsioni di cui all'art. 7.1 (12) dello SPA e (ii) che la predetta condanna sia accompagnata da una condanna al pagamento di una somma ex art. 614-bis c.p.c.*” e, in sede di precisazione delle conclusioni del 8.7.2023 (doc. n. C.8), la stessa *CP_1* aveva insistito nella domanda di condanna di *Parte_1* all'obbligo di costituzione del pegno (“*C. con riferimento alla violazione degli*

obblighi di concludere la Trasformazione e la Fusione e, in ogni caso, di concedere a CP_1 il Pegno (Articolo 7.1 dello SPA): [...] “accertare e dichiarare che [...] Pt_1 ha violato i propri obblighi di cui all’art. 7.1 dello SPA e, per l’effetto, condannare Parte_1 all’esatto adempimento dell’obbligazione di fare contenuta cui all’art. 7.1 dello SPA (sia in proprio, sia come promessa del fatto del terzo); condannare Parte_1 al pagamento in favore di CP_1 di una somma ex art. 614-bis c.p.c. pari a Euro 50.000 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni giorno di violazione [...]” (p. 8), mentre Parte_1 aveva insistito per il suo rigetto nel merito e non già per l’inammissibilità della domanda, stante la sua rinuncia.

CP_1 eccepiva, infine, l’inammissibilità del motivo di impugnazione, rilevando che il preteso vizio di ultrapetizione, per come dedotto *ex adverso*, era da ricondursi al più al vizio di nullità di cui all’art. 829, comma 1, n. 9 c.c., che prevede la nullità del lodo in caso di mancato rispetto del contraddittorio, motivo che, tuttavia, non era stato prospettato dalla controparte ed era, comunque, infondato: il contraddittorio era stato rispettato e la controparte aveva svolto le proprie difese in ordine alla domanda di condanna alla costituzione del pegno, anche nella memoria conclusionale del 8.9.2023 e nel corso della successiva udienza di discussione finale del 20.9.2023.

3. Il motivo di impugnazione non è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.

Occorre premettere che la rinuncia a una domanda deve risultare in maniera univoca, occorrendo, a tal fine, una manifestazione di volontà della parte interessata che sia certa e non lasci spazio ad alcun dubbio.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la rinuncia alla domanda postula che la condotta processuale della parte sia inequivocabilmente indicativa del venir meno dell’interesse di tale parte a coltivare la domanda. In particolare, la Suprema Corte è costante nel ritenere che, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, ma è necessario accettare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass. Civ., Sez. III, 3.2.2012, n. 1603; Cass. Civ., Sez. I, 10.7.2014, n. 15860; Cass. Civ., Sez. II, 14.7.2017, n. 17582; Cass. Civ., 3.12.2019, n. 31571; Cass. Civ., Sez. III, 18.1.2021, n. 723; Cass. Civ., Sez. III, 9.5.2024, n. 12756; Cass. Civ., Sez. II, 27.5.2025, n. 14170).

E ancora. Nell’ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Cass. Civ., Sez. VI, 30.9.2013, n. 22360; Cass. Civ., Sez. III, 9.10.1998, n. 10027; Cass. Civ., Sez. III, 20.11.2020, n. 26523).

In altre parole, il tema della presunzione di rinuncia e abbandono delle domande o eccezioni non riproposte viene prevalentemente risolto dalla giurisprudenza di legittimità nel senso della ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte.

Analizzando il caso di specie alla luce di tali principi, va escluso che **CP_1** nel procedimento arbitrale, abbia rinunciato a coltivare la domanda di esatto adempimento, relativa alla costituzione del pegno nei confronti di **Parte_1**.

Dagli atti depositati dalle parti nel procedimento arbitrale, si evince che **CP_1** nella propria memoria di costituzione, aveva chiesto, tra l'altro, oltre all'autorizzazione alla chiamata in causa di **Parte_5**, di ordinare a **Parte_1** e 600 Partners, congiuntamente e in solido, di concedere un pegno di primo grado sull'intero capitale sociale di **Parte_1**.

Si legge, infatti, nella memoria di costituzione di **CP_1** che: “*con riferimento all'obbligazione relativa alla Trasformazione, alla Fusione e al pegno sull'intero capitale sociale dell'Acquirente, (i) accertare e dichiarare che Parte_1 ha violato gli obblighi di cui al Art. 7.1 dello SPA e (ii) conseguentemente,*

i. condannare Parte_1 e Parte_5 in solido, al risarcimento dei danni subiti da CP_1 a causa della violazione dell'obbligo di procedere alla Trasformazione, alla Fusione e al pegno;

ii. ordinare a Parte_1 e Part Partners, congiuntamente e in solido, di concedere un pegno di primo grado sull'intero capitale sociale dell'Acquirente” (cfr. memoria, pag. 57).

Dal tenore letterale di tali conclusioni emerge chiaramente che la domanda formulata da **CP_1** comprendeva la condanna delle convenute alla costituzione in favore della stessa **CP_1** di un pegno sul capitale sociale di **Parte_1**.

Nella propria quarta memoria autorizzata, **CP_1** aveva dedotto che “*Quanto invece alla domanda, formulata con la Reply, di ordinare che Parte_1 e Parte_5 facciano sì che venga costituito un pegno di primo grado sulle partecipazioni della stessa Parte_1 si osserva quanto segue.*

Parte_1 e Parte_5 in violazione dei propri obblighi assunti con lo SPA - pur avendone l'obbligo - non hanno impedito che le partecipazioni di Parte_1 fossero concesse in pegno a Banca Sistema S.p.A. in data 26 ottobre 2022.

Tenuto conto che Parte_5 non è parte di questo procedimento arbitrale, l'esponente non ha allo stato interesse ad insistere con la domanda di condanna all'esecuzione di tale obbligo, limitando la propria domanda all'accertamento dell'inadempimento alle previsioni contrattuali sopra richiamate e riservando in separata sede ogni ulteriore domanda di risarcimento e indennizzo” (cfr. quarta memoria autorizzata, pag. 19).

In sede di precisazione delle conclusioni, **CP_1** aveva così concluso: “*C. con riferimento alla violazione da parte di Parte_1 degli obblighi di concludere la Trasformazione e la Fusione e, in ogni caso, di concedere a CP_1 il Pegno (Articolo 7.1 dello SPA):*

in via principale, con riserva di formulare domanda di risarcimento e di indennizzo in separato procedimento:

accertare e dichiarare che [Parte_1] ha violato i propri obblighi di cui all'art. 7.1 dello SPA e, per l'effetto, condannare [Parte_1] all'esatto adempimento dell'obbligazione di fare contenuta cui all'art. 7.1 dello SPA (sia in proprio, sia come promessa del fatto del terzo);

condannare [Parte_1] al pagamento in favore di [CP_1] di una somma ex art. 614-bis c.p.c. pari a Euro 50.000 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del lodo, subordinando - ove ritenuto opportuno - l'obbligo di pagamento dell'astreinte all'effettiva esecuzione di determinate operazioni individuate dal Tribunale Arbitrale, quali a mero titolo esemplificativo, quelle indicate nell'Allegato C della presente memoria".

Infine, nella propria memoria finale, [CP_1] aveva diffusamente argomentato sulla *ratio* sottesa alla fusione e trasformazione e, in subordine, sulla costituzione del pegno, oggetto delle obbligazioni dedotte in contratto, oltre che sull'inadempimento di [...]

Pt_1 deducendo, in particolare, che "L'inadempimento, come detto, è incontestato. [CP_1] insiste pertanto per l'accoglimento delle proprie domande di cui al punto C del foglio di PC (pag. 8) e rimanda ai precedenti atti difensivi per una compiuta articolazione delle proprie difese" (cfr. memoria finale pag. 8).

Orbene, le deduzioni difensive appena descritte non possono ritenersi inequivocabilmente sintomatiche della volontà di [CP_1] di rinunciare alla propria domanda di esatto adempimento dell'obbligazione di costituzione del pegno.

La quarta memoria autorizzata di [CP_1] non contiene alcuna rinuncia espressa alla domanda di costituzione del pegno in proprio favore sul capitale sociale dell'acquirente [Parte_1]. Invero, l'espresso riferimento contenuto in detta memoria al fatto che [Parte_5] non fosse parte del giudizio – non essendo stata autorizzata dal Tribunale arbitrale la chiamata in causa della predetta società – seguito dalla precisazione che "*Tenuto conto che [Parte_5] non è parte di questo procedimento arbitrale, l'esponente non ha allo stato interesse ad insistere con la domanda di condanna all'esecuzione di tale obbligo, limitando la propria domanda all'accertamento dell'inadempimento le previsioni contrattuali sopra richiamate e riservando in separata sede ogni ulteriore domanda di risarcimento e indennizzo*" induce a ritenere, al più, che [CP_1] abbia inteso rinunciare alla domanda di costituzione del pegno nei confronti di [Parte_5] senza alcuna presunzione di rinuncia tacita alla domanda anche nei confronti di [Parte_1] che non è in alcun modo menzionata nella citata memoria.

L'assenza di volontà di [CP_1] di rinunciare tacitamente alla domanda di costituzione del pegno nei confronti di [Parte_1] è, del resto, confermata dal fatto che tale domanda di adempimento è stata espressamente trascritta nel foglio di precisazione delle conclusioni ed è stata espressamente richiamata anche nella memoria conclusiva, come sopra riportato.

Infine, a ulteriore conferma dell'insussistenza di una rinuncia tacita da parte di *CP_1* alla domanda per cui è causa, depone il contegno processuale serbato da [...] *Pt_1* che, nel foglio congiunto di precisazione delle conclusioni, ha chiesto “*b. con riferimento alla pretesa violazione degli obblighi di concludere la Trasformazione e la Fusione e, in ogni caso, di concedere a *CP_1* il Per_2 (Articolo 7.1 dello SPA), rigettare la domanda in quanto infondata*” (cfr. foglio precisazione congiunta delle conclusioni, pagg. 2 e 3, doc. III fasc. *Parte_1*).

Analogamente, nella successiva memoria conclusionale del 8.9.2023, al paragrafo “*La Trasformazione, la Fusione e il Pegno*”, *Parte_1* ha richiamato l'eccezione di inammissibilità della domanda nuova formulata da *CP_1* nella quarta memoria autorizzata (relativa all'esatto adempimento dell'obbligazione di *facere* di cui all'art. 7.1. *CP_8* in relazione alla trasformazione e alla fusione e al pagamento di Euro 50.000,00 per ogni giorno di inadempimento, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.) e, con riguardo alla domanda di costituzione del pegno, ha diffusamente argomentato in ordine all'infondatezza di tale domanda (v. par. 95 e segg.), senza nulla dedurre, in tal sede, con riguardo all'intervenuta rinuncia di *CP_1* alla predetta domanda.

In conclusione, *Parte_1* in tutti gli scritti difensivi depositati nel procedimento arbitrale non ha svolto alcuna eccezione in ordine all'intervenuta rinuncia della controparte alla domanda *de qua*, eccezione che avrebbe avuto tutto l'interesse a sollevare, trattandosi di un profilo potenzialmente idoneo a determinare l'esclusione della domanda dal *thema decidendum*.

Tali elementi, unitamente valutati, non consentono di ritenere sussistente una presunzione di rinuncia tacita da parte di *CP_1* alla domanda di costituzione del pegno originariamente proposta, atteso che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale delle parti, non può desumersi inequivocabilmente il venir meno sia dell'interesse di *CP_1* a coltivare tale domanda, sia, per contro, dell'interesse di *Parte_1* a difendersi nel merito della predetta avversa domanda.

Appare infatti evidente che la domanda di costituzione del pegno sul capitale sociale di *Parte_1* è stata oggetto di un ampio contraddittorio fra le parti per l'intera durata del giudizio arbitrale.

Da ultimo, per completezza, va rilevato che il Collegio Arbitrale ha esaminato nel merito la predetta domanda di costituzione del pegno, senza formulare alcun dubbio in ordine alla appartenenza della stessa al *thema decidendum*, ad ulteriore conferma dell'assenza di indici inequivoci di un'intervenuta rinuncia di *CP_1* alla stessa.

In definitiva, il dispositivo arbitrale che, in accoglimento della domanda riconvenzionale di *CP_1* ha condannato *Parte_1* alla costituzione del pegno di primo grado sul proprio capitale sociale, non eccede i limiti tracciati dalla clausola compromissoria, avendo il Collegio Arbitrale deciso, nel rispetto del contraddittorio, su una domanda che una delle parti aveva sottoposto alla loro *potestas iudicandi*, coltivandola sino all'ultima sede difensiva utile.

Dal che discende il rigetto del primo motivo di impugnazione.

4. Con il **secondo motivo** di impugnazione, **Parte_1** ha lamentato la nullità parziale del lodo, ai sensi dell'art. 829, comma 3, ultima parte, c.p.c., per violazione dell'art. 42 Cost.

Secondo la prospettazione dell'impugnante, la condanna di **Parte_1** alla costituzione del pegno presuppone la disposizione, da parte della stessa **Parte_1** di un bene altrui, ossia la quota di **Controparte_7** titolare dell'intero capitale sociale di **Parte_1**. Dal che discende, ad avviso dell'impugnante, il contrasto del dispositivo arbitrale con l'ordine pubblico, incidendo sul contenuto minimo del diritto di proprietà del titolare della quota, ossia **Parte_6** [...] con conseguente violazione dell'art. 42 Cost.

L'impugnante ha rilevato, inoltre, che l'esecuzione della statuizione di condanna alla costituzione del pegno comporterebbe la violazione del principio del giusto processo, poiché, attraverso il giudizio arbitrale, si introdurrebbero provvedimenti contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

CP_1 ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del motivo, in quanto finalizzato a introdurre una revisione nel merito del provvedimento impugnato e, nel merito, l'infondatezza dello stesso.

A tale ultimo riguardo, ha rilevato che il Tribunale Arbitrale si era limitato ad accettare l'inadempimento dell'obbligo di **Parte_1** - e della obbligata in solido [...] **Pt_5** - di costituire il pegno sulle partecipazioni dell'odierna impugnante, in violazione delle disposizioni previste dall'Art. 7.1 dello SPA e a condannare [...] **Pt_1** all'esatto adempimento della relativa obbligazione di *facere*, in ragione delle previsioni dell'art. 7.1 dello SPA, senza incorrere in alcuna violazione dell'ordine pubblico. Ciò anche in considerazione del fatto che l'obbligazione di assicurare la costituzione del pegno a favore di **CP_1** gravava sia su **Parte_5** sia su [...] **Pt_1** atteso che il predetto accordo non specificava in alcun modo quali fossero le prestazioni in concreto gravanti su ciascuna delle parti. Secondo **CP_1** si trattava di una mera condanna all'adempimento di una prestazione contrattuale spontaneamente assunta dalla controparte, mai contestata e pacificamente inadempita dalla stessa controparte.

Infine, **CP_1** ha dedotto la correttezza delle valutazioni del Tribunale Arbitrale in ordine alla *astreinte*, quale strumento pacificamente ammissibile a seguito della introduzione della misura coercitiva di cui all'art. 614-bis c.p.c. e alla luce del comportamento inadempiente della controparte, della co-obbligata solidale [...] **Pt_5** e dell'intero **CP_9**.

5. Anche tale motivo di impugnazione non è meritevole di accoglimento.

Preliminarmente, va rilevato che l'art. 829, comma 3, c.p.c., laddove consente l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ove espressamente disposta dalle parti o dalla legge e, in ogni caso, per contrarietà all'ordine pubblico, fa riferimento a una nozione di ordine pubblico internazionale, inteso alla stregua di rinvio alle norme fondamentali e cogenti

dell'ordinamento, escludendosi in radice una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide, invece, con l'insieme delle norme imperative dell'ordinamento, vale a dire il c.d. ordine pubblico interno, nozione utilizzata nella dimensione internazional-privatistica per indicare le norme di applicazione necessaria che, imponendo l'applicazione del diritto nazionale, operano come limite al riconoscimento del diritto straniero (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3.4.2024, n. 8718; Cass. Civ., Sez. I, 16.5.2022, n. 15619; Cass. Civ., Sez. II, 9.10.2020, n. 21850; Cass. Civ., Sez. I, 28.12.2006, n. 27592).

Dal che discende che un giudizio di nullità può avversi solo ove il lodo contenga, nel dispositivo, un comando in netto contrasto con i principi espressione dei valori fondanti l'ordinamento e che trovano sintesi nella Costituzione, oltre che nelle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale poste a tutela dell'interesse generale.

Nel caso di specie, la censura riguarda la violazione, da parte degli Arbitri, dei principi alla base della costituzione del pegno di quote e, in particolare, l'affermazione che la costituzione del pegno sul proprio capitale rientri nella sfera di dominio esclusivo di

Parte_1 (cfr. lodo arbitrale, pag. 52: “(...) *apodittica appare l'affermazione secondo cui «l'obbligazione di costituzione del pegno non p[otrebbe] essere adempiuta né [da Parte_1], che costituisce tutt'al più l'oggetto dell'obbligazione stessa, né da Parte_5 società capogruppo che controlla soltanto indirettamente l'Acquirente »* (pag. 22, Memoria finale *Parte_1*, la costituzione di un pegno sul proprio capitale rientrando evidentemente nella sfera di dominio esclusivo di [...] Pt_1).

L'invocata sussistenza del diritto della società alla costituzione del pegno sul proprio capitale sociale è fuori dalla portata della nozione di ordine pubblico nei termini sopra indicati, sicché, sotto questo profilo, non è ravvisabile la dedotta contrarietà all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.

Non si vede come una simile statuizione possa compromettere l'ordine pubblico sotto il profilo della tutela del diritto di proprietà: è inverosimile sostenere che *Parte_1* non avrebbe potuto concedere un pegno sul proprio capitale sociale soltanto perché lo stesso era integralmente detenuto da *Controparte_7* si tratta, invero, di un'operazione di disposizione del capitale che ben poteva formare oggetto di un'obbligazione contrattualmente assunta dalla società, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Per completezza è appena il caso di rilevare che l'art. 7.1 dello SPA, per quanto qui di interesse, prevede che “*Le Parti convengono inoltre che, qualora la Fusione non si perfezioni entro il 30 aprile 2022 per qualsivoglia ragione, l'Acquirente [id est: [...] Parte_5 – firmataria dell'accordo] dovrà prontamente concedere un pegno di primo grado sull'intero capitale sociale dell'Acquirente al fine di garantire gli obblighi di pagamento dell'Acquirente ai sensi della Tabella Earn - Out*”.

Nella struttura complessiva dell'accordo, l'Acquirente era 600 *Parte_5*, mentre la società designata per l'acquisto, indicata con l'espressione “*Designed Company*” – era *Parte_1*.

L'art. 1.4, lett. b) dello SPA prevede che la società designata, a partire dalla notificazione della designazione, acquisti gli stessi diritti e gli stessi obblighi dell'acquirente; a tal fine, ogni riferimento all'acquirente è da intendersi esteso alla società designata, fatta eccezione per una serie di articoli, tra cui non è compreso il citato art. 7.1.

Inoltre, la successiva lettera c) dell'art. 1.4 prevede che, in virtù dell'esercizio del diritto di designazione, *Parte_5* resti responsabile con la società designata per l'esecuzione di qualsiasi obbligazione derivante da o connessa con l'accordo (incluso il pagamento del prezzo variabile).

Ne segue che, in forza delle citate previsioni contrattuali, l'obbligo di concessione del pegno gravava in capo sia *Parte_5*, sia a *Parte_1* e le statuzioni del dispositivo arbitrale costituiscono il naturale e logico esito dell'*iter* argomentativo svolto dagli Arbitri alla luce delle previsioni contrattuali e in maniera del tutto coerente con i principi che delimitano la nozione di ordine pubblico rilevante ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.

In conclusione, il motivo deve essere rigettato, in quanto infondato.

6. Per le ragioni sopra esposte, l'impugnazione deve essere respinta e il lodo integralmente confermato.

Le spese processuali sono regolamentate ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; sono quindi poste a carico della parte soccombente *Parte_1* e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità alta), dell'assenza di attività istruttoria nel presente giudizio di impugnazione, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

1) rigetta l'impugnazione proposta da *Parte_1* e, per l'effetto, conferma il lodo impugnato;

2) condanna *Parte_1* alla rifusione in favore di *Controparte_1* delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.433,00 per compensi (di cui Euro 2.552,00 per la fase studio, Euro 1.628,00 per la fase introduttiva e Euro 4.253,00 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.10.2025.

Il Consigliere est.
Cristina Ravera

Il Presidente
Domenico Bonaretti